

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 567/2000 del Consiglio, del 14 febbraio 2000, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti di acciaio CECA e CE dalla Repubblica ceca nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2000 (proroga del sistema di duplice controllo)** 1
- Regolamento (CE) n. 568/2000 della Commissione del 16 marzo 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 2
- Regolamento (CE) n. 569/2000 della Commissione, del 16 marzo 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo 4
- Regolamento (CE) n. 570/2000 della Commissione, del 16 marzo 2000, relativo alle domande di titoli d'importazione di cereali di avena altrimenti lavorati che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2369/96 7
- Regolamento (CE) n. 571/2000 della Commissione, del 16 marzo 2000, che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti 8
- Regolamento (CE) n. 572/2000 della Commissione, del 16 marzo 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 9
- Regolamento (CE) n. 573/2000 della Commissione, del 16 marzo 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 17
- Regolamento (CE) n. 574/2000 della Commissione, del 16 marzo 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali 19
- Regolamento (CE) n. 575/2000 della Commissione, del 16 marzo 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 21

Regolamento (CE) n. 576/2000 della Commissione, del 16 marzo 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2993/94 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli articoli da 2 a 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio	24
Regolamento (CE) n. 577/2000 della Commissione, del 16 marzo 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera, per quanto riguarda gli importi degli aiuti	34
Regolamento (CE) n. 578/2000 della Commissione, del 16 marzo 2000, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	40
Regolamento (CE) n. 579/2000 della Commissione, del 16 marzo 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	43
Regolamento (CE) n. 580/2000 della Commissione, del 16 marzo 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999	45
Regolamento (CE) n. 581/2000 della Commissione, del 16 marzo 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/1999	46
Regolamento (CE) n. 582/2000 della Commissione, del 16 marzo 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999	47
Regolamento (CE) n. 583/2000 della Commissione, del 16 marzo 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1758/1999	48
Regolamento (CE) n. 584/2000 della Commissione, del 16 marzo 2000, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999	49
Regolamento (CE) n. 585/2000 della Commissione, del 16 marzo 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	50
Regolamento (CE) n. 586/2000 della Commissione, del 16 marzo 2000, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione nel settore dei cereali	52

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2000/219/CE:

- ★ **Decisione n. 1/2000 del Consiglio di associazione UE-Repubblica ceca, del 17 febbraio 2000, relativa alla proroga del sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000**

53

Commissione

2000/220/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 7 marzo 2000, che definisce l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 in Svezia [notificata con il numero C(2000) 554]**

54

Autorità di vigilanza EFTA

- ★ **Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 200/99/COL, del 15 settembre 1999, la quale stabilisce che lo sfruttamento di un'area geografica ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio o gas naturale non costituisce in Norvegia una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), dell'atto cui è fatto riferimento al punto 4 dell'allegato XVI dell'accordo SEE (direttiva 93/38/CEE del Consiglio) e che in Norvegia gli enti che svolgono tale attività non sono considerati fruire di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del suddetto atto 61**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 567/2000 DEL CONSIGLIO**del 14 febbraio 2000****relativo alle esportazioni di alcuni prodotti di acciaio CECA e CE dalla Repubblica ceca nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2000 (proroga del sistema di duplice controllo)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° febbraio 1995 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra ⁽¹⁾.
- (2) Con la decisione n. 1/2000 del Consiglio di associazione ⁽²⁾ le parti hanno deciso di prorogare, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000 il sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione ⁽³⁾.
- (3) È pertanto necessario prorogare la normativa comunitaria di applicazione introdotta dal regolamento (CE) n. 87/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti di acciaio CECA e CE dalla Repubblica ceca nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1998, (proroga del sistema di duplice controllo) ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 87/98 resta in vigore per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 ai sensi della decisione n. 1/2000 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra.

Articolo 2

Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 87/98 è modificato come segue:

Nel titolo, nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 4 i riferimenti al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 sono sostituiti dalla dicitura «1° gennaio-31 dicembre 2000».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

⁽¹⁾ GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.

⁽²⁾ Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 13 del 19.1.1998, pag. 99. Decisione modificata dalla decisione n. 7/98 del Consiglio di associazione (GU L 29 del 3.2.1999, pag. 26).

⁽⁴⁾ GU L 13 del 19.1.1998, pag. 43. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 248/1999 (GU L 29 del 3.2.1999, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 568/2000 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 marzo 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	154,0
	204	99,0
	624	165,4
	999	139,5
0707 00 05	052	109,0
	068	130,6
	628	152,5
	999	130,7
0709 10 00	220	180,1
	999	180,1
0709 90 70	052	103,3
	204	54,1
	999	78,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	67,1
	204	36,3
	212	42,1
	220	31,0
	600	41,9
	624	54,1
	999	45,4
0805 30 10	052	33,7
	600	57,4
	999	45,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	123,4
	400	90,5
	404	87,5
	508	87,3
	512	91,3
	528	94,3
	720	64,2
	728	97,0
	999	91,9
0808 20 50	388	81,5
	400	106,6
	512	75,2
	528	71,1
	999	83,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 569/2000 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2000****recante modifica del regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 55 del regolamento (CEE) n. 822/87, nella misura necessaria per permettere l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del suddetto regolamento sulla base dei prezzi di questi prodotti nel commercio internazionale e entro i limiti previsti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra tali prezzi e i prezzi comunitari può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Conformemente all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento succitato, le restituzioni vengono fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione:
 - sul mercato comunitario, dei prezzi dei prodotti interessati e delle disponibilità,
 - sul mercato internazionale, dei prezzi di questi prodotti.
- (3) Occorre tener conto anche di altri criteri e obiettivi stabiliti dall'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 822/87. Occorre considerare in particolare i

limiti previsti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato, in particolare quelli derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.

- (4) Se si applicano le regole summenzionate all'attuale situazione di mercato, le restituzioni debbono essere fissate conformemente all'allegato del presente regolamento e occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2805/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2131/1999 ⁽⁴⁾, e prevede l'applicazione immediata di tale modifica.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2805/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 291 del 6.12.1995, pag. 10.
⁽⁴⁾ GU L 261 del 7.10.1999, pag. 31.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice NC	Codice prodotto	Per l'esportazione verso ⁽¹⁾	Restituzioni (EUR/hl)
2009 60 11 2009 60 19 2009 60 51 2009 60 71 2204 30 92 2204 30 94 2204 30 96 2204 30 98	9100	01	43,359 43,359 43,359 43,359 43,359 11,488 43,359 11,488
2204 21 79 2204 21 79 2204 21 83	9120 9220 9120	02 e 03 02 e 03	4,543
2204 21 79	9180	02	7,419
2204 21 80	9180	02	9,742
2204 21 79	9180	03	7,172
2204 21 80	9180	03	9,419
2204 21 79	9280	02	8,685
2204 21 80	9280	02	11,406
2204 21 79	9280	03	8,396
2204 21 80	9280	03	11,027
2204 21 83	9180	02	10,132
2204 21 84	9180	02	13,307
2204 21 83	9180	03	9,795
2204 21 84	9180	03	12,865
2204 21 79	9910	02 e 03	4,543
2204 21 94 2204 21 98	9910	02 e 03	14,250
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65 2204 29 83	9120	02 e 03	4,543
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	9220	02 e 03	4,543
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	9180	02	7,419
2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75	9180	02	9,742

Codice NC	Codice prodotto	Per l'esportazione verso ⁽¹⁾	Restituzioni (EUR/hl)
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	9180	03	7,172
2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75	9180	03	9,419
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	9280	02	8,685
2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75	9280	02	11,406
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	9280	03	8,396
2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75	9280	03	11,027
2204 29 83	9180	02	10,132
2204 29 84	9180	02	13,307
2204 29 83	9180	03	9,795
2204 29 84	9180	03	12,865
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	9910	02 e 03	4,543
2204 29 94 2204 29 98	9910	02 e 03	14,250

⁽¹⁾ Le destinazioni sono le seguenti:

01 — Libia — Nigeria — Camerun — Gabon,

— Arabia Saudita — Emirati arabi uniti — India — Thailandia — Vietnam — Indonesia — Malaysia — Brunei — Singapore — Filippine — Cina — Hong Kong SAR — Corea del Sud — Giappone — Taiwan — Guinea Equatoriale.

02 Tutti i paesi del continente africano, ad eccezione di:

— Algeria,
— Marocco,
— Tunisia,
— Sudafrica.

03 Tutte le destinazioni, ad eccezione di:

— Africa,
— America,
— Australia,
— Bosnia-Erzegovina,
— Croazia,
— Cipro,
— Israele,
— Repubbliche di Serbia e di Montenegro,
— Slovenia,
— Svizzera,
— ex Repubblica iugoslava di Macedonia,
— Turchia,
— Ungheria,
— Bulgaria,
— Romania.»

REGOLAMENTO (CE) N. 570/2000 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2000****relativo alle domande di titoli d'importazione di cereali di avena altrimenti lavorati che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2369/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (¹), in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2369/96 della Commissione, del 12 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di 10 000 tonnellate di cereali di avena altrimenti lavorati del codice NC 1104 22 98 (²), modificato dal regolamento (CE) n. 630/97 (³) prevede disposizioni particolari in merito all'organizzazione delle importazioni nel quadro del contingente.
- (2) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2369/96, la Commissione stabilisce una percentuale di riduzione delle quantità se le domande di titoli d'importazione superano i quantitativi che possono essere importati. Le domande di titoli presentate il 13 marzo 2000 vertono su 1 039,92 tonnellate di cereali

d'avena altrimenti lavorati, mentre la quantità massima che è possibile mobilitare ammonta a 1 000 tonnellate. È necessario pertanto fissare la corrispondente percentuale di riduzione per le domande di titoli d'importazione presentate il 13 marzo 2000 e che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2369/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione di cereali di avena altrimenti lavorati, che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2369/96, presentate il 13 marzo 2000 e comunicate alla Commissione, sono accolte limitatamente ai quantitativi ivi indicati, previa applicazione del coefficiente di 0,96. Le domande non comunicate alla Commissione sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(²) GU L 323 del 13.12.1996, pag. 8.

(³) GU L 96 dell'11.4.1997, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 571/2000 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2000****che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 1255/1999 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1596/1999 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Si assiste ad incertezze sul mercato di taluni prodotti lattiero-caseari. È necessario evitare che la presentazione di domande a scopo speculativo possa creare distorsioni di concorrenza tra gli operatori e minacciare il proseguimento dell'esportazione di tali prodotti nella parte rimanente del periodo in corso. Occorre sospendere temporaneamente il rilascio dei titoli per i prodotti suddetti e

non rilasciare i titoli per questi prodotti, le cui domande sono pendenti.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0402 21 e 0402 29 è sospeso il 17 marzo 2000.

2. Non è dato seguito alle domande di titolo pendenti per i prodotti di cui ai codici NC 0402 21 e 0402 29 con riferimento alle quali i titoli sarebbero dovuti essere rilasciati a decorrere dal 17 marzo 2000, salvo i titoli di cui al paragrafo 1 dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 174/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 188 del 21.7.1999, pag. 39.

REGOLAMENTO (CE) N. 572/2000 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2000****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel

commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1596/1999 ⁽³⁾. La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁴⁾. Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

⁽²⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 188 del 21.7.1999, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

- (7) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽²⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.
- (8) Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.
- (9) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.
- (10) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la destinazione n. 400 per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.
3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso le destinazioni n. 021, 023, 024, 028, 043, 044, 045, 046, 052, 404, 600, 800 e 804 per i prodotti di cui al codice NC 0406.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 marzo 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	2,327	0402 21 91 9900	+	138,00
	***	—	0402 21 99 9100	+	104,30
0401 10 90 9000	970	2,327	0402 21 99 9200	+	105,00
	***	—	0402 21 99 9300	+	106,30
0401 20 11 9100	970	2,327	0402 21 99 9400	+	113,60
	***	—	0402 21 99 9500	+	116,20
0401 20 11 9500	970	3,597	0402 21 99 9600	+	125,90
	***	—	0402 21 99 9700	+	131,60
0401 20 19 9100	970	2,327	0402 21 99 9900	+	138,00
	***	—	0402 29 15 9200	+	0,7220
0401 20 19 9500	970	3,597	0402 29 15 9300	+	0,9140
	***	—	0402 29 15 9500	+	0,9630
0401 20 91 9100	970	4,551	0402 29 15 9900	+	1,0360
	***	—	0402 29 19 9200	+	0,7220
0401 20 91 9500	+	—	0402 29 19 9300	+	0,9140
0401 20 99 9100	970	4,551	0402 29 19 9500	+	0,9630
	***	—	0402 29 19 9900	+	1,0360
0401 20 99 9500	+	—	0402 29 91 9100	+	1,0430
0401 30 11 9100	+	—	0402 29 91 9500	+	1,1360
0401 30 11 9400	970	10,50	0402 29 99 9100	+	1,0430
	***	—	0402 29 99 9500	+	1,1360
0401 30 11 9700	970	15,77	0402 91 11 9110	+	—
	***	—	0402 91 11 9120	+	—
0401 30 19 9100	+	—	0402 91 11 9310	+	11,31
0401 30 19 9400	+	—	0402 91 11 9350	+	13,85
0401 30 19 9700	970	15,77	0402 91 11 9370	+	16,84
	***	—	0402 91 19 9110	+	—
0401 30 31 9100	+	38,32	0402 91 19 9120	+	—
0401 30 31 9400	+	59,85	0402 91 19 9310	+	11,31
0401 30 31 9700	+	66,00	0402 91 19 9350	+	13,85
0401 30 39 9100	+	38,32	0402 91 19 9370	+	16,84
0401 30 39 9400	+	59,85	0402 91 31 9100	+	—
0401 30 39 9700	+	66,00	0402 91 31 9300	+	19,91
0401 30 91 9100	+	75,22	0402 91 39 9100	+	—
0401 30 91 9400	+	110,55	0402 91 39 9300	+	19,91
0401 30 91 9700	+	129,01	0402 91 51 9000	+	—
0401 30 99 9100	+	75,22	0402 91 59 9000	+	—
0401 30 99 9400	+	110,55	0402 91 91 9000	+	63,94
0401 30 99 9700	+	129,01	0402 91 99 9000	+	63,94
0402 10 11 9000	+	72,20	0402 99 11 9110	+	—
0402 10 19 9000	+	72,20	0402 99 11 9130	+	—
0402 10 91 9000	+	0,7200	0402 99 11 9150	+	—
0402 10 99 9000	+	0,7200	0402 99 11 9310	+	0,2689
0402 21 11 9200	+	72,20	0402 99 11 9330	+	0,3228
0402 21 11 9300	+	91,40	0402 99 11 9350	+	0,4291
0402 21 11 9500	+	96,30	0402 99 19 9110	+	—
0402 21 11 9900	+	103,60	0402 99 19 9130	+	—
0402 21 17 9000	+	72,20	0402 99 19 9150	+	—
0402 21 19 9300	+	91,40	0402 99 19 9310	+	0,2689
0402 21 19 9500	+	96,30	0402 99 19 9330	+	0,3228
0402 21 19 9900	+	103,60	0402 99 19 9350	+	0,4291
0402 21 91 9100	+	104,30	0402 99 31 9110	+	—
0402 21 91 9200	+	105,00	0402 99 31 9150	+	0,4467
0402 21 91 9300	+	106,30	0402 99 31 9300	+	0,3832
0402 21 91 9400	+	113,60	0402 99 31 9500	+	0,6600
0402 21 91 9500	+	116,20	0402 99 39 9110	+	—
0402 21 91 9600	+	125,90	0402 99 39 9150	+	0,4467
0402 21 91 9700	+	131,60	0402 99 39 9300	+	0,3832

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 99 39 9500	+	0,6600	0404 90 29 9160	+	131,60
0402 99 91 9000	+	0,7522	0404 90 29 9180	+	138,00
0402 99 99 9000	+	0,7522	0404 90 81 9100	+	0,7220
0403 10 11 9400	+	—	0404 90 81 9910	+	—
0403 10 11 9800	+	—	0404 90 81 9950	+	0,2689
0403 10 13 9800	+	—	0404 90 83 9110	+	0,7220
0403 10 19 9800	+	—	0404 90 83 9130	+	0,9140
0403 10 31 9400	+	—	0404 90 83 9150	+	0,9630
0403 10 31 9800	+	—	0404 90 83 9170	+	1,0360
0403 10 33 9800	+	—	0404 90 83 9911	+	—
0403 10 39 9800	+	—	0404 90 83 9913	+	—
0403 90 11 9000	+	71,00	0404 90 83 9915	+	—
0403 90 13 9200	+	71,00	0404 90 83 9917	+	—
0403 90 13 9300	+	90,50	0404 90 83 9919	+	—
0403 90 13 9500	+	95,40	0404 90 83 9931	+	0,2689
0403 90 13 9900	+	102,60	0404 90 83 9933	+	0,3228
0403 90 19 9000	+	103,40	0404 90 83 9935	+	0,4291
0403 90 31 9000	+	0,7100	0404 90 83 9937	+	0,4467
0403 90 33 9200	+	0,7100	0404 90 89 9130	+	1,0430
0403 90 33 9300	+	0,9050	0404 90 89 9150	+	1,1360
0403 90 33 9500	+	0,9540	0404 90 89 9930	+	0,4601
0403 90 33 9900	+	1,0260	0404 90 89 9950	+	0,6600
0403 90 39 9000	+	1,0340	0404 90 89 9990	+	0,7522
0403 90 51 9100	970	2,327	0405 10 11 9500	+	165,85
	***	—	0405 10 11 9700	+	170,00
0403 90 51 9300	+	—	0405 10 19 9500	+	165,85
0403 90 53 9000	+	—	0405 10 19 9700	+	170,00
0403 90 59 9110	+	—	0405 10 30 9100	+	165,85
0403 90 59 9140	+	—	0405 10 30 9300	+	170,00
0403 90 59 9170	970	15,77	0405 10 30 9500	+	165,85
	***	—	0405 10 30 9700	+	170,00
0403 90 59 9310	+	38,32	0405 10 50 9100	+	165,85
0403 90 59 9340	+	59,85	0405 10 50 9300	+	170,00
0403 90 59 9370	+	64,80	0405 10 50 9500	+	165,85
0403 90 59 9510	+	64,80	0405 10 50 9700	+	170,00
0403 90 59 9540	+	64,80	0405 10 90 9000	+	176,22
0403 90 59 9570	+	64,80	0405 20 90 9500	+	155,49
0403 90 61 9100	+	—	0405 20 90 9700	+	161,71
0403 90 61 9300	+	—	0405 90 10 9000	+	216,00
0403 90 63 9000	+	—	0405 90 90 9000	+	170,00
0403 90 69 9000	+	—	0406 10 20 9100	+	—
0404 90 21 9100	+	72,20	0406 10 20 9230	037	—
0404 90 21 9910	+	—		039	—
0404 90 21 9950	+	11,31		097	37,68
0404 90 23 9120	+	72,20		098	37,68
0404 90 23 9130	+	91,40		400	21,50
0404 90 23 9140	+	96,30		***	37,68
0404 90 23 9150	+	103,60	0406 10 20 9290	037	—
0404 90 23 9911	+	—		039	—
0404 90 23 9913	+	—		097	35,05
0404 90 23 9915	+	—		098	35,05
0404 90 23 9917	+	—		400	14,40
0404 90 23 9919	+	—		***	35,05
0404 90 23 9931	+	11,31	0406 10 20 9300	037	—
0404 90 23 9933	+	13,85		039	—
0404 90 23 9935	+	16,84		097	15,39
0404 90 23 9937	+	19,91		098	15,39
0404 90 23 9939	+	20,81		400	7,360
0404 90 29 9110	+	104,30		***	15,39
0404 90 29 9115	+	105,00			
0404 90 29 9120	+	106,30			
0404 90 29 9130	+	113,60			
0404 90 29 9135	+	116,20			
0404 90 29 9150	+	125,90			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 10 20 9610	037	—	0406 20 90 9990	+	—
	039	—	0406 30 31 9710	037	—
	097	51,11		039	—
	098	51,11		097	17,88
	400	29,10		098	9,536
0406 10 20 9620	***	51,11		400	7,850
	037	—		***	17,88
	039	—	0406 30 31 9730	037	—
	097	51,83		039	—
	098	51,83		097	26,24
0406 10 20 9630	400	29,50		098	13,99
	***	51,83		400	11,50
	037	—		***	26,24
	039	—	0406 30 31 9910	037	—
	097	57,86		039	—
0406 10 20 9640	098	57,86		097	17,88
	400	33,00		098	9,536
	***	57,86		400	7,850
	037	—		***	17,88
	039	—	0406 30 31 9930	037	—
0406 10 20 9650	097	85,03		039	—
	098	85,03		097	26,24
	400	45,40		098	13,99
	***	85,03		400	11,50
	037	—		***	26,24
0406 10 20 9660	039	—	0406 30 31 9950	037	—
	097	70,86		039	—
	098	70,86		097	38,17
	400	23,90		098	20,36
	***	70,86		400	16,70
0406 10 20 9830	+	—		***	38,17
0406 10 20 9850	037	—	0406 30 39 9500	037	—
	039	—		039	—
	097	26,28		097	26,24
	098	26,28		098	13,99
	400	12,60		400	11,50
0406 10 20 9870	***	26,28		***	26,24
	037	—	0406 30 39 9700	037	—
	039	—		039	—
	097	31,87		097	38,17
	098	31,87		098	20,36
0406 10 20 9900	400	15,20		400	16,70
0406 20 90 9100	***	31,87		***	38,17
0406 20 90 9913	+	—	0406 30 39 9930	037	—
0406 20 90 9915	037	—		039	—
	039	—		097	38,17
	097	58,77		098	20,36
	098	58,77		400	16,70
	400	29,70		***	38,17
0406 20 90 9917	***	58,77	0406 30 39 9950	037	—
	037	—		039	—
	039	—		097	43,16
	097	77,56		098	23,02
	098	77,56		400	19,90
0406 20 90 9919	400	39,60		***	43,16
	***	77,56	0406 30 90 9000	037	—
	037	—		039	—
	039	—		097	45,28
	097	82,41		098	24,15
0406 20 90 9990	098	82,41		400	19,90
	400	42,10		***	45,28
	***	82,41	0406 40 50 9000	037	—
	037	—		039	—
	039	—		097	90,00
	097	92,10		098	90,00
	098	92,10		400	31,00
	400	47,00		***	90,00
	***	92,10			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 40 90 9000	037	—	0406 90 33 9951	037	—
	039	—		039	—
	097	92,42		097	78,66
	098	92,42		098	68,98
	400	31,00		400	18,80
	***	92,42		***	78,66
0406 90 13 9000	037	—	0406 90 35 9190	037	33,29
	039	—		039	33,29
	097	116,37		097	121,56
	098	101,62		098	105,71
	400	56,60		400	57,70
	***	116,37		***	121,56
0406 90 15 9100	037	—	0406 90 35 9990	037	—
	039	—		039	—
	097	120,25		097	121,56
	098	105,01		098	105,71
	400	58,40		400	37,80
	***	120,25		***	121,56
0406 90 17 9100	037	—	0406 90 37 9000	037	—
	039	—		039	—
	097	120,25		097	116,37
	098	105,01		098	101,62
	400	58,40		400	56,60
	***	120,25		***	116,37
0406 90 21 9900	037	—	0406 90 61 9000	037	47,01
	039	—		039	47,01
	097	117,54		097	129,64
	098	102,90		098	112,00
	400	41,90		400	53,80
	***	117,54		***	129,64
0406 90 23 9900	037	—	0406 90 63 9100	037	42,83
	039	—		039	42,83
	097	103,92		097	128,55
	098	90,36		098	111,41
	400	17,50		400	60,10
	***	103,92		***	128,55
0406 90 25 9900	037	—	0406 90 63 9900	037	34,22
	039	—		039	34,22
	097	102,80		097	124,18
	098	89,77		098	107,11
	400	19,90		400	46,00
	***	102,80		***	124,18
0406 90 27 9900	037	—	0406 90 69 9100	+	—
	039	—	0406 90 69 9910	037	—
	097	93,10		039	—
	098	81,30		097	124,18
	400	17,50		098	107,11
	***	93,10		400	46,00
0406 90 31 9119	037	—		***	124,18
	039	—	0406 90 73 9900	037	—
	097	85,71		039	—
	098	74,72		097	106,91
	400	24,00		098	93,28
	***	85,71		400	49,50
0406 90 33 9119	037	—		***	106,91
	039	—	0406 90 75 9900	037	—
	097	85,71		039	—
	098	74,72		097	108,07
	400	24,00		098	93,90
	***	85,71		400	20,90
0406 90 33 9919	037	—		***	108,07
	039	—	0406 90 76 9300	037	—
	097	78,60		039	—
	098	68,29		097	96,98
	400	19,10		098	84,68
	***	78,60		400	18,90
				***	96,98

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 76 9400	037	—	0406 90 85 9999	+	—
	039	—	0406 90 86 9100	+	—
	097	108,62	0406 90 86 9200	037	—
	098	94,85		039	—
	400	21,80		097	102,23
	***	108,62		098	86,17
0406 90 76 9500	037	—		400	26,00
	039	—		***	102,23
	097	102,45	0406 90 86 9300	037	—
	098	90,24		039	—
	400	21,80		097	103,32
	***	102,45		098	87,41
0406 90 78 9100	037	—		400	28,50
	039	—		***	103,32
	097	102,26	0406 90 86 9400	037	—
	098	87,50		039	—
	400	17,10		097	108,62
	***	102,26		098	92,87
0406 90 78 9300	037	—		400	32,20
	039	—		***	108,62
	097	105,98	0406 90 86 9900	037	—
	098	92,78		039	—
	400	18,90		097	117,90
	***	105,98		098	102,43
0406 90 78 9500	037	—		400	37,80
	039	—		***	117,90
	097	104,35	0406 90 87 9100	+	—
	098	91,91	0406 90 87 9200	037	—
	400	21,80		039	—
	***	104,35		097	85,19
0406 90 79 9900	037	—		098	71,81
	039	—		400	23,30
	097	86,27		***	85,19
	098	75,02	0406 90 87 9300	037	—
	400	18,10		039	—
	***	86,27		097	94,89
0406 90 81 9900	037	—		098	80,27
	039	—		400	26,30
	097	108,62		***	94,89
	098	94,85	0406 90 87 9400	037	—
	400	44,80		039	—
	***	108,62		097	96,33
0406 90 85 9910	037	33,32		098	82,36
	039	33,32		400	28,80
	097	117,90		***	96,33
	098	102,43	0406 90 87 9951	037	—
	400	55,70		039	—
	***	117,90		097	106,68
0406 90 85 9991	037	—		098	93,15
	039	—		400	39,70
	097	117,90		***	106,68
	098	102,43	0406 90 87 9971	037	—
	400	37,80		039	—
	***	117,90		097	106,68
0406 90 85 9995	037	—		098	93,15
	039	—		400	32,30
	097	108,07		***	106,68
	098	93,90	0406 90 87 9972	097	45,63
	400	19,90		098	39,68
	***	108,07		400	12,80
				***	45,63

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9973	037	—	2309 10 19 9100	+	—
	039	—	2309 10 19 9200	+	—
	097	104,74	2309 10 19 9300	+	—
	098	91,46	2309 10 19 9400	+	—
	400	22,60	2309 10 19 9500	+	—
	***	104,74	2309 10 19 9600	+	—
0406 90 87 9974	037	—	2309 10 19 9700	+	—
	039	—	2309 10 19 9800	+	—
	097	113,19	2309 10 70 9010	+	—
	098	99,26	2309 10 70 9100	+	13,85
	400	22,60	2309 10 70 9200	+	18,47
	***	113,19	2309 10 70 9300	+	23,09
0406 90 87 9975	037	—	2309 10 70 9500	+	27,70
	039	—	2309 10 70 9600	+	32,32
	097	114,45	2309 10 70 9700	+	36,94
	098	101,25	2309 10 70 9800	+	40,63
	400	30,00	2309 90 35 9010	+	—
	***	114,45	2309 90 35 9100	+	—
0406 90 87 9979	037	—	2309 90 35 9200	+	—
	039	—	2309 90 35 9300	+	—
	097	103,92	2309 90 35 9400	+	—
	098	90,36	2309 90 35 9500	+	—
	400	22,60	2309 90 35 9700	+	—
	***	103,92	2309 90 39 9010	+	—
0406 90 88 9100	+	—	2309 90 39 9100	+	—
0406 90 88 9300	037	—	2309 90 39 9200	+	—
	039	—	2309 90 39 9300	+	—
	097	83,50	2309 90 39 9400	+	—
	098	70,90	2309 90 39 9500	+	—
	400	28,50	2309 90 39 9600	+	—
	***	83,50	2309 90 39 9700	+	—
2309 10 15 9010	+	—	2309 90 39 9800	+	—
2309 10 15 9100	+	—	2309 90 70 9010	+	—
2309 10 15 9200	+	—	2309 90 70 9100	+	13,85
2309 10 15 9300	+	—	2309 90 70 9200	+	18,47
2309 10 15 9400	+	—	2309 90 70 9300	+	23,09
2309 10 15 9500	+	—	2309 90 70 9500	+	27,70
2309 10 15 9700	+	—	2309 90 70 9600	+	32,32
2309 10 19 9010	+	—	2309 90 70 9700	+	36,94
			2309 90 70 9800	+	40,63

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

Tuttavia: — il codice «097» raggruppa tutti i codici di destinazione dal n. 072 al n. 083 (incluso);

— «098» raggruppa tutti i codici di destinazione dal n. 053 al n. 070 (incluso) e dal n. 091 al n. 096 (incluso);

— il codice «970» comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun «codice prodotto», l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***.

Se non è indicata alcuna destinazione («+»), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 573/2000 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2000****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 marzo 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(EUR/t)		(EUR/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	55,92	1104 23 10 9100	59,91
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	47,93	1104 23 10 9300	45,93
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	47,93	1104 29 11 9000	30,95
1102 90 10 9100	32,94	1104 29 51 9000	30,34
1102 90 10 9900	22,40	1104 29 55 9000	30,34
1102 90 30 9100	78,95	1104 30 10 9000	7,59
1103 12 00 9100	78,95	1104 30 90 9000	9,99
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	71,89	1107 10 11 9000	54,01
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	55,92	1107 10 91 9000	39,09
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	47,93	1108 11 00 9200	60,68
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	47,93	1108 11 00 9300	60,68
1103 19 10 9000	40,55	1108 12 00 9200	63,90
1103 19 30 9100	34,04	1108 12 00 9300	63,90
1103 21 00 9000	30,95	1108 13 00 9200	63,90
1103 29 20 9000	22,40	1108 13 00 9300	63,90
1104 11 90 9100	32,94	1108 19 10 9200	53,20
1104 12 90 9100	87,72	1108 19 10 9300	53,20
1104 12 90 9300	70,18	1109 00 00 9100	0,00
1104 19 10 9000	30,95	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	78,46
1104 19 50 9110	63,90	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	60,06
1104 19 50 9130	51,92	1702 30 91 9000	78,46
1104 21 10 9100	32,94	1702 30 99 9000	60,06
1104 21 30 9100	32,94	1702 40 90 9000	60,06
1104 21 50 9100	43,92	1702 90 50 9100	78,46
1104 21 50 9300	35,14	1702 90 50 9900	60,06
1104 22 20 9100	70,18	1702 90 75 9000	82,21
1104 22 30 9100	74,56	1702 90 79 9000	57,06
		2106 90 55 9000	60,06

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 574/2000 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2000****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso

derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti.
- (6) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 16 marzo 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione ⁽¹⁾:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

(EUR/t)

Prodotti cerealicoli ⁽²⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	39,94
Prodotti cerealicoli ⁽²⁾ , escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	26,15

⁽¹⁾ I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

⁽²⁾ Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (come tali e senza ricostituzione, ad esclusione della sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

REGOLAMENTO (CE) N. 575/2000 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2000****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 238/2000 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati; è opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia

impedire la conclusione di contratti a lungo termine; la fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (8) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2000.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.⁽⁵⁾ GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.⁽⁶⁾ GU L 24 del 29.1.2000, pag. 45.⁽⁷⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.⁽⁹⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 marzo 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ – – negli altri casi	1,883 1,573 2,897	1,883 1,573 2,897
1002 00 00	Segala	3,873	3,873
1003 00 90	Orzo	2,498	2,498
1004 00 00	Avena	4,189	4,189
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽³⁾ : – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ – – negli altri casi – altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ – negli altri casi	 2,159 3,814 1,930 3,585 3,814 2,159 3,814	 2,159 3,814 1,930 3,585 3,814 2,159 3,814
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	14,421 14,421 14,421	14,421 14,421 14,421
1006 40 00	Rotture di riso	3,343	3,343
1007 00 90	Sorgo	2,498	2,498

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5), modificato.

⁽²⁾ Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU L 159 del 1.7.1993, pag. 112), modificato.

⁽³⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

**REGOLAMENTO (CE) N. 576/2000 DELLA COMMISSIONE
del 16 marzo 2000**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2993/94 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle
Canarie in prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli articoli da 2 a
4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999 ⁽⁴⁾, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2993/94 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 195/2000 ⁽⁶⁾, ha fissato l'importo degli aiuti per i prodotti lattiero-caseari.

(3) il regolamento (CE) n. 572/2000 della Commissione, del 16 marzo 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁷⁾, ha fissato le restituzioni per gli stessi prodotti. Tener conto di tali modifiche, occorre adattare l'allegato del regolamento (CE) n. 2993/94.

(4) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2993/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 316 del 9.12.1994, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 23 del 28.1.2000, pag. 11.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
0401 10	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 %:			
0401 10 10	— — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 9000		2,327
0401 10 90	— — altri	0401 10 90 9000		2,327
0401 20	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 %:			
	— — inferiore o uguale al 3 %:			
0401 20 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 9100		2,327
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %	0401 20 11 9500		3,597
0401 20 19	— — — altri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9100		2,327
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9500		3,597
	— — superiore al 3 %:			
0401 20 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 91 9100		4,551
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 4 %	0401 20 91 9500		5,302
0401 20 99	— — — altri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 9100		4,551
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 9500		5,302
0401 30	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %:			
	— — inferiore o uguale al 21 %:			
0401 30 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— inferiore o uguale al 10 %	0401 30 11 9100		6,803
	— superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 9400		10,50
	— superiore al 17 %	0401 30 11 9700		15,77
0401 30 19	— — — altri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— inferiore o uguale al 10 %	0401 30 19 9100		6,803
	— superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 19 9400		10,50
	— superiore al 17 %	0401 30 19 9700		15,77
	— — superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 %:			
0401 30 31	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— inferiore o uguale al 35 %	0401 30 31 9100		38,32
	— superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 31 9400		59,85
	— superiore al 39 %	0401 30 31 9700		66,00

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0401 30 39	--- altri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 35 % - superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 % - superiore al 39 % -- superiore al 45 %:	0401 30 39 9100 0401 30 39 9400 0401 30 39 9700		38,32 59,85 66,00
0401 30 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 68 % - superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 % - superiore all'80 %	0401 30 91 9100 0401 30 91 9400 0401 30 91 9700		75,22 110,55 129,01
0401 30 99	--- altri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 68 % - superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 % - superiore all'80 %	0401 30 99 9100 0401 30 99 9400 0401 30 99 9700		75,22 110,55 129,01
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
0402 10	- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (?): -- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
0402 10 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 10 11 9000	(¹³)	72,20
0402 10 19	--- altri: -- altri:	0402 10 19 9000	(¹³)	72,20
0402 10 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 10 91 9000	(¹⁴)	0,7220
0402 10 99	--- altri - in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 % (?):	0402 10 99 9000	(¹⁴)	0,7220
0402 21	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: --- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 %:			
0402 21 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale all'11 % - superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % - superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % - superiore al 25 % ---- altri:	0402 21 11 9200 0402 21 11 9300 0402 21 11 9500 0402 21 11 9900	(¹³) (¹³) (¹³) (¹³)	72,20 91,40 96,30 103,60
0402 21 17	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %:	0402 21 17 9000	(¹³)	72,20
0402 21 19	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ma inferiore o uguale al 27 %: - inferiore o uguale al 17 % - superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % - superiore al 25 % --- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 %:	0402 21 19 9300 0402 21 19 9500 0402 21 19 9900	(¹³) (¹³) (¹³)	91,40 96,30 103,60

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0402 21 91	----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 28 % - superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 % - superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 % - superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 % - superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 % - superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 % - superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 % - superiore al 79 %	0402 21 91 9100 0402 21 91 9200 0402 21 91 9300 0402 21 91 9400 0402 21 91 9500 0402 21 91 9600 0402 21 91 9700 0402 21 91 9900	(¹³) (¹³) (¹³) (¹³) (¹³) (¹³) (¹³) (¹³)	104,30 105,00 106,30 113,60 116,20 125,90 131,60 138,00
0402 21 99	----- altri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 28 % - superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 % - superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 % - superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 % - superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 % - superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 % - superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 % - superiore al 79 %	0402 21 99 9100 0402 21 99 9200 0402 21 99 9300 0402 21 99 9400 0402 21 99 9500 0402 21 99 9600 0402 21 99 9700 0402 21 99 9900	(¹³) (¹³) (¹³) (¹³) (¹³) (¹³) (¹³) (¹³)	104,30 105,00 106,30 113,60 116,20 125,90 131,60 138,00
ex 0402 29	-- altri: --- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 %: ----- altri:			
0402 29 15	----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale all'11 % - superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % - superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % - superiore al 25 %	0402 29 15 9200 0402 29 15 9300 0402 29 15 9500 0402 29 15 9900	(¹⁴) (¹⁴) (¹⁴) (¹⁴)	0,7220 0,9140 0,9630 1,0360
0402 29 19	----- altri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale all'11 % - superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % - superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % - superiore al 25 %	0402 29 19 9200 0402 29 19 9300 0402 29 19 9500 0402 29 19 9900	(¹⁴) (¹⁴) (¹⁴) (¹⁴)	0,7220 0,9140 0,9630 1,0360
0402 29 91	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 %: ----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 41 % - superiore al 41 %	0402 29 91 9100 0402 29 91 9500	(¹⁴) (¹⁴)	1,0430 1,1360
0402 29 99	----- altri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 41 % - superiore al 41 %	0402 29 99 9100 0402 29 99 9500	(¹⁴) (¹⁴)	1,0430 1,1360

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
	– altri:			
0402 91	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8 %:			
0402 91 11	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	– inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 3 %	0402 91 11 9110	(¹³)	2,327
	– superiore al 3 %	0402 91 11 9120	(¹³)	4,551
	– uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 3 %	0402 91 11 9310	(¹³)	13,30
	– superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7,4 %	0402 91 11 9350	(¹³)	16,29
	– superiore al 7,4 %	0402 91 11 9370	(¹³)	19,81
0402 91 19	– – – – altri:			
	– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	– inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 3 %	0402 91 19 9110	(¹³)	2,327
	– superiore al 3 %	0402 91 19 9120	(¹³)	4,551
	– uguale o superiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 3 %	0402 91 19 9310	(¹³)	13,30
	– superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7,4 %	0402 91 19 9350	(¹³)	16,29
	– superiore al 7,4 %	0402 91 19 9370	(¹³)	19,81
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8 % ed inferiore o uguale al 10 %:			
0402 91 31	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	– inferiore al 15 % in peso	0402 91 31 9100	(¹³)	8,991
	– uguale o superiore al 15 % in peso	0402 91 31 9300	(¹³)	23,42
0402 91 39	– – – – altri:			
	– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	– inferiore al 15 % in peso	0402 91 39 9100	(¹³)	8,991
	– uguale o superiore al 15 % in peso	0402 91 39 9300	(¹³)	23,42
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 45 %:			
0402 91 51	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 91 51 9000	(¹³)	10,50
0402 91 59	– – – – altri	0402 91 59 9000	(¹³)	10,50
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 %:			
0402 91 91	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 91 91 9000	(¹³)	75,22
0402 91 99	– – – – altri	0402 91 99 9000	(¹³)	75,22

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0402 99	— — altri:			
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %:			
0402 99 11	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 99 11 9110	(14)	0,0233
	— superiore al 3 % e inferiore al 6,9 %	0402 99 11 9130	(14)	0,0456
	— superiore al 6,9 %	0402 99 11 9150	(14)	0,1269
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 99 11 9310	(14)	0,2689
	— superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 11 9330	(14)	0,3228
	— superiore al 6,9 %	0402 99 11 9350	(14)	0,4291
0402 99 19	— — — — altri:			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 99 19 9110	(14)	0,0233
	— superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 19 9130	(14)	0,0456
	— superiore al 6,9 %	0402 99 19 9150	(14)	0,1269
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 99 19 9310	(14)	0,2689
	— superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 19 9330	(14)	0,3228
	— superiore al 6,9 %	0402 99 19 9350	(14)	0,4291
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % ed inferiore o uguale al 4 %:			
0402 99 31	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso	0402 99 31 9110	(14)	0,0975
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	0402 99 31 9150	(14)	0,4467
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0402 99 31 9300	(14)	0,3832
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 %	0402 99 31 9500	(14)	0,6600
0402 99 39	— — — — altri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso	0402 99 39 9110	(14)	0,0975
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	0402 99 39 9150	(14)	0,4467
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0402 99 39 9300	(14)	0,3832
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 %	0402 99 39 9500	(14)	0,6600

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 %:			
0402 99 91	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 99 91 9000	(¹⁴)	0,7522
0402 99 99	---- altri	0402 99 99 9000	(¹⁴)	0,7522
ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:			
0405 10	- Burro:			
	-- avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:			
	--- Burro naturale:			
0405 10 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 11 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 11 9700		180,50
0405 10 19	---- altro:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 19 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 19 9700		180,50
0405 10 30	--- Burro ricombinato:			
	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 9100		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 9300		180,50
	---- altro:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 9700		180,50
0405 10 50	--- Burro di siero di latte:			
	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 9100		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 9300		180,50
	---- altro:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 9700		180,50
0405 10 90	-- altro	0405 10 90 9000		187,10
ex 0405 20	- Paste da spalmare lattiere:			
0405 20 90	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %:			
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	---- superiore a 75 % ed inferiore a 78 %	0405 20 90 9500		165,09
	---- uguale o superiore a 78 %	0405 20 90 9700		171,69
0405 90	- altri:			
0405 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %	0405 90 10 9000		228,00
0405 90 90	-- altri	0405 90 90 9000		180,50

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammon- tare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406	Formaggi e latticini ⁽⁵⁾ :					
ex 0406 30	— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere ⁽⁶⁾ :					
	— — altri:					
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:					
ex 0406 30 31	— — — — inferiore o uguale al 48 %:					
	— — — — — aventi tenore, in peso, di sostanza secca:					
	— — — — — uguale o superiore al 40 % ed inferiore al 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:					
	— — — — — inferiore al 20 %	60		0406 30 31 9710	⁽⁵⁾	17,88
	— — — — — uguale o superiore al 20 %	60	20	0406 30 31 9730	⁽⁵⁾	26,24
	— — — — — uguale o superiore al 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:					
	— — — — — inferiore al 20 %	57		0406 30 31 9910	⁽⁵⁾	17,88
	— — — — — uguale o superiore al 20 % ed inferiore al 40 %	57	20	0406 30 31 9930	⁽⁵⁾	26,24
	— — — — — uguale o superiore al 40 %	57	40	0406 30 31 9950	⁽⁵⁾	38,17
ex 0406 30 39	— — — — superiore al 48 %:					
	— — — — — aventi tenore, in peso, di sostanza secca:					
	— — — — — uguale o superiore al 40 % ed inferiore al 43 %	60	48	0406 30 39 9500	⁽⁵⁾	26,24
	— — — — — uguale o superiore al 43 % ed inferiore al 46 %	57	48	0406 30 39 9700	⁽⁵⁾	38,17
	— — — — — uguale o superiore al 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:					
	— — — — — inferiore al 55 %	54	48	0406 30 39 9930	⁽⁵⁾	38,17
	— — — — — uguale o superiore al 55 %	54	55	0406 30 39 9950	⁽⁵⁾	43,16
ex 0406 30 90	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %	54	79	0406 30 90 9000	⁽⁵⁾	45,28
ex 0406 90 23	— — — Edam	47	40	0406 90 23 9900	⁽⁵⁾	103,92
ex 0406 90 25	— — — Tilsit	47	45	0406 90 25 9900	⁽⁵⁾	102,80
ex 0406 90 27	— — — Butterkäse	52	45	0406 90 27 9900	⁽⁵⁾	93,10
ex 0406 90 76	— — — — — Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsøe:					
	— — — — — aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45 % ed inferiore al 55 %					
	— — — — — aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 50 % ed inferiore al 56 %	50	45	0406 90 76 9300	⁽⁵⁾	96,98
	— — — — — aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 56 %	46	55	0406 90 76 9400	⁽⁵⁾	108,62
	— — — — — aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 55 %	46	55	0406 90 76 9500	⁽⁵⁾	102,45

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammon- tare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406 90 78	----- Gouda:					
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 48 %	50	20	0406 90 78 9100	(⁵)	102,26
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 48 % ed inferiore al 55 %	45	48	0406 90 78 9300	(⁵)	105,98
	----- altri	45	55	0406 90 78 9500	(⁵)	104,35
ex 0406 90 79	----- Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	56	40	0406 90 79 9900	(⁵)	86,27
ex 0406 90 81	----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	44	45	0406 90 81 9900	(⁵)	108,62
ex 0406 90 86	----- superiore al 47 % ed uguale o inferiore al 52 %:					
	----- formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 86 9100		—
	----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	----- inferiore al 5 %	52		0406 90 86 9200	(⁵)	102,23
	----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	51	5	0406 90 86 9300	(⁵)	103,32
	----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 %	47	19	0406 90 86 9400	(⁵)	108,62
	----- uguale o superiore al 39 %	40	39	0406 90 86 9900	(⁵)	117,90
ex 0406 90 87	----- superiore al 52 % ed uguale o inferiore al 62 %:					
	----- formaggi ottenuti da siero di latte diversi dal Manouri			0406 90 87 9100		—
	----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	----- inferiore al 5 %	60		0406 90 87 9200	(⁵)	85,19
	----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	55	5	0406 90 87 9300	(⁵)	94,89
	----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 40 %	53	19	0406 90 87 9400	(⁵)	96,33
	----- uguale o superiore al 40 %:					
	----- Idiazabal, Manchego e Roncal fabbricati esclusivamente con latte di pecora	45	45	0406 90 87 9951	(⁵)	106,68
	----- Maasdam	45	45	0406 90 87 9971	(⁵)	106,68
	----- Manouri	43	53	0406 90 87 9972	(⁵)	45,63
	----- Hushallsost	46	45	0406 90 87 9973	(⁵)	104,74
	----- Murukoloinen	41	50	0406 90 87 9974	(⁵)	113,19
	----- altri	47	40	0406 90 87 9979	(⁵)	103,92

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)						
Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammon-tare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406 90 88	----- superiore al 62 % ed uguale o inferiore al 72 %: ----- formaggi ottenuti da siero di latte ----- altri: ----- altri: ----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca: ----- uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 19 %			0406 90 88 9100		—
		60	10	0406 90 88 9300	(⁵)	83,50

(⁵) L'aiuto applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.

(⁶) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o dei prodotti di cui al codice NC 3504, la parte che rappresenta sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o dei prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo degli aiuti. Per l'espletamento delle formalità doganali, l'interessato è tenuto ad indicare nell'apposita dichiarazione se siano state aggiunte o meno sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o dei prodotti di cui al codice NC 3504 e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche e/o di caseina e/o di caseinati e/o di siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o di lattosio e/o di permeato e/o dei prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti in 100 kg di prodotto finito.

(⁷) L'ammontare dell'aiuto per il latte condensato congelato è pari a quello applicabile ai prodotti delle sottovoci 0402 91 e, rispettivamente, 0402 99.

(¹³) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche, la parte che rappresenta le sostanze non lattiche non deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano o meno state aggiunte sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.

(¹⁴) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche diverse dal saccarosio, la parte che rappresenta le sostanze non lattiche diverse dal saccarosio non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo dell'aiuto.

L'importo dell'aiuto per 100 kg di prodotto di cui a questa voce è pari alla somma dei seguenti elementi:

a) importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto;

b) un elemento calcolato a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione (GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22).

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore massimo, in peso, del saccarosio e/o di altre sostanze non lattiche aggiunte per 100 kg di prodotto finito.

REGOLAMENTO (CE) N. 577/2000 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2000****che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera, per quanto riguarda gli importi degli aiuti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 562/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁴⁾, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 196/2000 ⁽⁶⁾, ha stabilito, nell'allegato II, gli aiuti a favore dei prodotti lattiero-caseari.

- (3) Il regolamento (CE) n. 572/2000 della Commissione, del 16 marzo 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁷⁾, ha fissato le restituzioni per gli stessi prodotti. Per tener conto di tali modifiche, occorre adattare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92.

- (4) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 76 del 13.3.1998, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 238 del 23.9.1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 218 dell'1.8.1992, pag. 75.

⁽⁶⁾ GU L 23 del 28.1.2000, pag. 21.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
0401 10	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 %:			
0401 10 10	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 9000		2,327
0401 10 90	– – altri	0401 10 90 9000		2,327
0401 20	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 %:			
	– – inferiore o uguale al 3 %:			
0401 20 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 9100		2,327
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %	0401 20 11 9500		3,597
0401 20 19	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9100		2,327
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9500		3,597
	– – superiore al 3 %:			
0401 20 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 91 9100		4,551
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 4 %	0401 20 91 9500		5,302
0401 20 99	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 9100		4,551
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 9500		5,302
0401 30	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %:			
	– – inferiore o uguale al 21 %:			
0401 30 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 11 9100		6,803
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 9400		10,50
	– superiore al 17 %	0401 30 11 9700		15,77
0401 30 19	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 19 9100		6,803
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 19 9400		10,50
	– superiore al 17 %	0401 30 19 9700		15,77
	– – superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 %:			

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0401 30 31	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 35 % - superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 % - superiore al 39 %	 0401 30 31 9100 0401 30 31 9400 0401 30 31 9700		 38,32 59,85 66,00
0401 30 39	--- altri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 35 % - superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 % - superiore al 39 % -- superiore al 45 %:	 0401 30 39 9100 0401 30 39 9400 0401 30 39 9700		 38,32 59,85 66,00
0401 30 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 68 % - superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 % - superiore all'80 %	 0401 30 91 9100 0401 30 91 9400 0401 30 91 9700		 75,22 110,55 129,01
0401 30 99	--- altri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 68 % - superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 % - superiore all'80 %	 0401 30 99 9100 0401 30 99 9400 0401 30 99 9700		 75,22 110,55 129,01
ex 0402	Latte scremato in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 1,5 %	0402 10 11 9000 0402 10 19 9000	(¹³)	72,20
ex 0402	Latte intero in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 27 %	0402 21 11 9900 0402 21 19 9900	(¹³)	103,60
0402 21 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale all'11 % - superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % - superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % - superiore al 25 %	 0402 21 11 9200 0402 21 11 9300 0402 21 11 9500 0402 21 11 9900	 (¹³) (¹³) (¹³) (¹³)	 72,20 91,40 96,30 103,60
0402 21 19	---- altri: ----- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ma inferiore o uguale al 27 %: - inferiore o uguale al 17 % - superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % - superiore al 25 %	 0402 21 19 9300 0402 21 19 9500 0402 21 19 9900	 (¹³) (¹³) (¹³)	 91,40 96,30 103,60

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:			
0405 10	– Burro:			
	– – avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:			
	– – – Burro naturale:			
0405 10 11	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:			
	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 11 9500		176,10
	– – – – – uguale o superiore a 82 %	0405 10 11 9700		180,50
0405 10 19	– – – – altro:			
	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 19 9500		176,10
	– – – – – uguale o superiore a 82 %	0405 10 19 9700		180,50
0405 10 30	– – – Burro ricombinato:			
	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 9100		176,10
	– – – – – uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 9300		180,50
	– – – – altro:			
	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 9500		176,10
	– – – – – uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 9700		180,50
0405 10 50	– – – Burro di siero di latte:			
	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 9100		176,10
	– – – – – uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 9300		180,50
	– – – – altro:			
	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 9500		176,10
	– – – – – uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 9700		180,50
0405 10 90	– – altro	0405 10 90 9000		187,10
ex 0405 20	– Paste da spalmare lattiere:			
0405 20 90	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %:			
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – superiore a 75 % ed inferiore a 78 %	0405 20 90 9500		165,09
	– – – – uguale o superiore a 78 %	0405 20 90 9700		171,69
0405 90	– altri:			
0405 90 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %	0405 90 10 9000		228,00
0405 90 90	– – altri	0405 90 90 9000		180,50

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammon- tare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406	Formaggi e latticini ⁽³⁾ :					
ex 0406 90 23	--- Edam	47	40	0406 90 23 9900	⁽³⁾	103,92
ex 0406 90 25	--- Tilsit	47	45	0406 90 25 9900	⁽³⁾	102,80
ex 0406 90 76	----- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsøe:					
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45 % ed inferiore al 55 %:					
	----- aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 50 % ed inferiore al 56 %	50	45	0406 90 76 9300	⁽³⁾	96,98
	----- aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 56 %	44	45	0406 90 76 9400	⁽³⁾	108,62
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 55 %	46	55	0406 90 76 9500	⁽³⁾	102,45
ex 0406 90 78	----- Gouda:					
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 48 %	50	20	0406 90 78 9100	⁽³⁾	102,26
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 48 % ed inferiore al 55 %	45	48	0406 90 78 9300	⁽³⁾	105,98
	----- altri	45	55	0406 90 78 9500	⁽³⁾	104,35
ex 0406 90 79	----- Esrom, Italico, Kernham, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	56	40	0406 90 79 9900	⁽³⁾	86,27
ex 0406 90 81	----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	44	44	0406 90 81 9900	⁽³⁾	108,62
ex 0406 90 86	----- superiore al 47 % ed uguale o inferiore al 52 %:					
	----- formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 86 9100		—
	----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	----- inferiore al 5 %	52		0406 90 86 9200	⁽³⁾	102,23
	----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	51	5	0406 90 86 9300	⁽³⁾	103,32
	----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 %	47	19	0406 90 86 9400	⁽³⁾	108,62
	----- uguale o superiore al 39 %	40	39	0406 90 86 9900	⁽³⁾	117,90
ex 0406 90 87	----- superiore al 52 % ed uguale o inferiore al 62 %:					
	----- formaggi ottenuti da siero di latte diversi dal Manouri			0406 90 87 9100		—
	----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	----- inferiore al 5 %	60		0406 90 87 9200	⁽³⁾	85,19
	----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	55	5	0406 90 87 9300	⁽³⁾	94,89
	----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 40 %	53	19	0406 90 87 9400	⁽³⁾	96,33

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammon- tare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406 90 87 (segue)	----- uguale o superiore al 40 %:					
	----- Idiazabal, Manchego e Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora	45	45	0406 90 87 9951	(³)	106,68
	----- Maasdam	45	45	0406 90 87 9971	(³)	106,68
	----- Manouri	43	53	0406 90 87 9972	(³)	45,63
	----- Hushallsost	46	45	0406 90 87 9973	(³)	104,74
	----- Murukoloinen	41	50	0406 90 87 9974	(³)	113,19
	----- altri	47	40	0406 90 87 9979	(³)	103,92
ex 0406 90 88	----- superiore al 62 % ed uguale o inferiore al 72 %:					
	----- formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 88 9100		—
	----- altri:					
	----- altri:					
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	----- uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 19 %	60	10	0406 90 88 9300	(³)	83,50

(³) L'aiuto applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.

(¹³) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche, la parte che rappresenta le sostanze non lattiche non deve essere presa in considerazione ai fini dell'importo dell'aiuto. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano o meno state aggiunte sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo in peso, delle sostanze lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.»

REGOLAMENTO (CE) N. 578/2000 DELLA COMMISSIONE
del 16 marzo 2000
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 566/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 566/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 566/2000 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 59.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	17,09	7,09
	di qualità media ⁽¹⁾	27,09	17,09
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	28,23	18,23
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	28,23	18,23
	di qualità media	65,27	55,27
	di bassa qualità	84,51	74,51
1002 00 00	Segala	70,07	60,07
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	70,07	60,07
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	70,07	60,07
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	83,42	73,42
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	83,42	73,42
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	70,07	60,07

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(data del 15.3.2000)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	124,26	113,22	96,94	90,86	168,72 (**)	158,72 (**)	114,80 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	32,37	6,38	4,37	11,53	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Golfo.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 17,62 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 29,31 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 579/2000 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2000****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti

considerati; dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 marzo 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(EUR/t)			(EUR/t)		
Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	01	0	1101 00 15 9100	01	40,50
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	37,75
1001 90 99 9000	03	19,50	1101 00 15 9150	01	34,75
	02	0	1101 00 15 9170	01	32,75
1002 00 00 9000	03	56,00	1101 00 15 9180	01	30,00
	02	0	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	03	18,00	1102 10 00 9500	01	87,00
	02	0	1102 10 00 9700	01	68,50
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1103 11 10 9200	01	0 ⁽²⁾
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9400	01	0 ⁽²⁾
1005 90 00 9000	03	25,00	1103 11 10 9900	—	—
	02	0	1103 11 90 9200	01	0 ⁽²⁾
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 90 9800	—	—
1008 20 00 9000	—	—			

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Liechtenstein.

⁽²⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 580/2000 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1707/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2011/1999 ⁽⁶⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 10 al 16 marzo 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 29,49 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 201 del 31.7.1999, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 248 del 21.9.1999, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 581/2000 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2010/1999 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del rego-

lamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 10 al 16 marzo 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/1999, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 32,45 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 21.9.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 582/2000 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America e il Canada è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2322/1999 ⁽⁶⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 10 al 16 marzo 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 27,94 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 201 del 31.7.1999, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU L 280 del 30.10.1999, pag. 77.

REGOLAMENTO (CE) N. 583/2000 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1758/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo salvo l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Repubblica ceca, la Slovacchia, l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria e la Slovenia, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1758/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 506/2000 ⁽⁶⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 deci-

dere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 10 al 16 marzo 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1758/1999, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 65,99 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 210 del 10.8.1999, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 62 del 9.3.2000, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 584/2000 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2000****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1897/1999 della Commissione, del 2 settembre 1999, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2482/1999 ⁽⁶⁾, e in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi

paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1897/1999.

- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1897/1999, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 10 al 16 marzo 2000, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 233 del 3.9.1999, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU L 303 del 26.11.1999, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 585/2000 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2000****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

lamenteo relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,(5) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 494/1999 ⁽⁵⁾, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 238/2000 ⁽³⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

(3) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1222/94 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regio-

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2000.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.⁽²⁾ GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.⁽³⁾ GU L 24 del 29.1.2000, pag. 45.⁽⁴⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.⁽⁵⁾ GU L 59 del 6.3.1999, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 marzo 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	68,95
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):	
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	72,38
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	98,94
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	67,35
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	169,60
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	162,35

REGOLAMENTO (CE) N. 586/2000 DELLA COMMISSIONE
del 16 marzo 2000
relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue

I quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per le farine di frumento tenero e di spelta presentano un carattere speculativo. È stato pertanto

deciso di respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 15 e 16 marzo 2000.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti del codice NC 1101 00 15 presentate il 15 e 16 marzo 2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 56.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 1/2000 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA CECA**del 17 febbraio 2000****relativa alla proroga del sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000**

(2000/219/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando quanto segue:

- (1) Il gruppo di contatto di cui all'articolo 10 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995, si è riunito il 16 settembre 1999 e ha convenuto di raccomandare al Consiglio di associazione, istituito ai sensi dell'articolo 104 dell'accordo, la proroga, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, del sistema di duplice controllo istituito nel 1998 dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione ⁽¹⁾ e prorogato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 dalla decisione 7/98 ⁽²⁾.
- (2) Il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha accolto questa raccomandazione,

DECIDE:

Articolo 1

Il sistema di duplice controllo, istituito dalla decisione n. 3/97, resta in vigore per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000. Nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 3, di detta decisione i riferimenti al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999 sono sostituiti dalla dicitura «1° gennaio-31 dicembre 2000».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2000.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

J. KAVAN

⁽¹⁾ GU L 13 del 19.1.1998, pag. 57.

⁽²⁾ GU L 29 del 3.2.1999, pag. 26.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2000

che definisce l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 in Svezia

[notificata con il numero C(2000) 554]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(2000/220/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, primo comma,

previa consultazione del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, del comitato per le strutture agricole e dello sviluppo rurale e del comitato del settore della pesca e dell'acquacoltura,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo l'articolo 1, primo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali è destinato a favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione e gli Stati membri provvedono affinché gli interventi vengano effettivamente concentrati verso le zone della Comunità più gravemente colpite e nell'ambito geografico più appropriato.
- (3) La decisione 1999/503/CE della Commissione ⁽²⁾ ha definito, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, un massimale della popolazione per Stato membro nel quadro dell'obiettivo n. 2 per il periodo dal 2000 al 2006. Per la Svezia, il massimale in questione è di 1 223 000 abitanti.
- (4) A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999, in base alle proposte di ognuno degli Stati membri la Commissione, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato e tenendo conto delle priorità nazionali, definisce l'elenco delle zone inte-

ressate dall'obiettivo n. 2, senza pregiudizio del sostegno transitorio di cui all'articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento.

- (5) L'articolo 4, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede che l'elenco delle zone a cui si applica l'obiettivo n. 2 sia valido per sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2000. Tuttavia, su proposta di uno Stato membro e in caso di grave crisi in una regione, la Commissione può modificare l'elenco delle zone nel corso del 2003, secondo il disposto dei paragrafi da 1 a 10, senza aumentare la percentuale di popolazione interessata all'interno di ciascuna regione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le zone cui si applica l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali in Svezia per il periodo dal 2000 al 2006 sono quelle che figurano in allegato.

L'elenco di tali zone può essere modificato nel corso del 2003.

Articolo 2

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2000.

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 194 del 27.7.1999, pag. 58.

ALLEGATO

ELENCO DELLE ZONE A CUI SI APPLICA L'OBIETTIVO 2 DEI FONDI STRUTTURALI IN SVEZIA

Periodo: 2000-2006

Regione di livello NUTS III	Zone ammissibili		Popolazione della regione di livello NUTS III appartenente alle zone ammissibili (abitanti)
	Tutta la regione di livello NUTS III tranne le zone in ritardo di sviluppo	Soltanto le seguenti zone della regione di livello NUTS III	
Zone conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/1999			
Västmanlands län		<i>i seguenti comuni:</i> Arboga Fagersta Hallstahammar Kungsör Köping Norberg Skinnskatteberg Surahammar Sala Heby Västerås (soltanto la comunità di Skultuna e le isole abitate senza collegamento fisso)	136 395
Dalarnas län		<i>i seguenti comuni:</i> Avesta Borlänge Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Mora (escluse le comunità di Venjans e Våmhus) Rättvik Smedjebacken Säter Falun	247 336
Gävleborgs län		<i>i seguenti comuni:</i> Ockelbo Sandviken Söderhamn Ovanåker Bollnäs Nordanstig Hudiksvall Hofors Gävle (esclusi i «Nyckelkodområden»: 105, 106, 115, 121-123, 153-156, 161, 162, 173, 174, 179, 221-226, 231, 232, 234, 236, 304, 315-317, 325-327)	227 285

Regione di livello NUTS III	Zone ammissibili		Popolazione della regione di livello NUTS III appartenente alle zone ammissibili (abitanti)
	Tutta la regione di livello NUTS III tranne le zone in ritardo di sviluppo	Soltanto le seguenti zone della regione di livello NUTS III	

Zone conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/1999

Örebro län		<i>i seguenti comuni:</i> Degerfors Hällefors Karlskoga Laxå Lindesberg (esclusi i «Nyckelkodområden»: 1114, 1115, 1118) Ljusnarsberg Nora (esclusi i «Nyckelkodområden»: 113311-318, 113321-322, 113400, 113411-413, 113416, 113419, 113431, 113611-619, 113621-626, 117100, 117111-113, 117121-124, 117131, 117141-145, 117151-154, 117200, 117210, 117220) Örebro (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso)	92 385
Värmlands län		<i>i seguenti comuni:</i> Arvika Eda Filipstad Hagfors Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Årjäng Karlstad (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso)	136 716

Zone conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 9, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999

Östergötlands län		<i>i seguenti comuni:</i> Valdemarsvik Ydre Ödeshög Boxholm Norrköping (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Söderköping (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso)	24 117
-------------------	--	--	--------

Regione di livello NUTS III	Zone ammissibili		Popolazione della regione di livello NUTS III appartenente alle zone ammissibili (abitanti)
	Tutta la regione di livello NUTS III tranne le zone in ritardo di sviluppo	Soltanto le seguenti zone della regione di livello NUTS III	
Jönköpings län		<i>i seguenti comuni:</i> Aneby Nässjö (esclusi i «Nyckelkodområden»: 111111, 111113-17, 111121, 111124, 111131-34, 111143, 111147, 111151-52, 111161, 111211-17, 111221-23, 111231-36, 111241-46, 111252-53, 111255, 111257, 111271, 111273-78, 111511-14, 111521-25, 111542-45, 111547, 111613-14, 111624, 111632-33, 111642-43, 111711-13, 111722-23, 111725) Sävsjö Vetlanda (esclusi i «Nyckelkodområden»: 501, 50202, 50203, 503, 50412, 50418, 50526, 50703) Eksjö (esclusi i «Nyckelkodområden»: 1101 (tranne 110115), 1103, 1107 (tranne 110711-12, 110721-24, 110740-41, 110799), 1109, 1120 (tranne 112028), 1130, 1715) Tranås (esclusi i «Nyckelkodområden»: 870104, 870110-11, 870120, 870124, 870138-39, 870143) Jönköping (soltanto l'isola Visingsö)	86 991
Kronobergs län		<i>i seguenti comuni:</i> Uppvidinge (escluse le seguenti strade nel villaggio di Åseda: Fältvägen, Gärdesv., Ängsv., Hasselv., Lakev., Fiskarev., Kräftv., Väktarev., Tärnv., Kantorsv., Prästv., Björkåkrav., Heurlins väg, Norra vägen, Norra Kyrkogatan, Odeng., Strömg., Gustavsg. 1-25, Södra Esplanaden 4-30 e 7-23, Åsag., Rönnv., Hagag., Brunnsg. 3-29 e 2-22, Nälg., Torpag., Hjortg., Värendsg., Minervav., Kronobergsg., Stureg., Smedjeg., Dalg. Brinkag.) Lessebo (esclusi i «Nyckelkodområden»: 1211 (tranne Västergatan 4, 19 e 26, Sjöparksgatan 1, Gökaskrattområdet e Sågenområdet), 1212 ad ovest di Bråtabäcken, 1213 (tranne Storgatan 79-87 e la zona ricreativa a sud di Norrhemsgatan), 1111 a nord dell'estensione di 1113 (tranne Formaregården)]	14 462

Regione di livello NUTS III	Zone ammissibili		Popolazione della regione di livello NUTS III appartenente alle zone ammissibili (abitanti)
	Tutta la regione di livello NUTS III tranne le zone in ritardo di sviluppo	Soltanto le seguenti zone della regione di livello NUTS III	
Kalmar län		<i>i seguenti comuni:</i> Högsby Mörbylånga [esclusi i «Nyckelkodområden»: 150100-150400 (tranne il porto a sud di Brovägen, Köpstadén, le zone industriali e il villaggio Björnhovda)] Hultsfred Västervik (esclusi i «Nyckelkodområden»: 112210, 112220, 113110, 113120, 113130, 114110, 114120, 114200, 114210, 114300, 114310, 114320, 114510, 114520, 115100, 115320, 115330, 115340, 121210, 121220, 122110, 122120, 122130, 122210) Vimmerby (esclusi i «Nyckelkodområden»: 1122, 112501, 112503, 112702-07, 112709-10, 112714-22, 1110, 1113, 1124 (tranne 112417, 112418, 112420), 111401-403, 111405-409, 111411) Borgholm Mönsterås (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Oskarshamn (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso)	84 704
Gotlands län		<i>l'intera regione</i>	57 643
Västra Götalands län		<i>i seguenti comuni:</i> Gullspång Karlsborg Mariestad (esclusi i «Nyckelkodområden»: 111303-111309, 111313, 111316-111319, 111322, 111324, 111325, 111501, 111502, 111604, 111607, 111609-111612, 111614-111619, 111705, 111707, 111709, 111710) Töreboda Bengtsfors Dals-Ed Färgelanda Mellerud Åmal	86 632

Regione di livello NUTS III	Zone ammissibili		Popolazione della regione di livello NUTS III appartenente alle zone ammissibili (abitanti)
	Tutta la regione di livello NUTS III tranne le zone in ritardo di sviluppo	Soltanto le seguenti zone della regione di livello NUTS III	
Zone conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 1260/1999			
Stockholms län		<i>i seguenti comuni:</i> Österåker (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Värmdö (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Ekerö (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Haninge (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Tyresö (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Upplands-Bro (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Stockholm (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Södertälje (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Nacka (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Vaxholm (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Norrtälje (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Nynäshamn (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Lidingö (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Danderyd (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Täby (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso)	7 177
Uppsala län		<i>i seguenti comuni:</i> Enköping (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Östhammar (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso)	851
Södermanlands län		<i>i seguenti comuni:</i> Nyköping (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Oxelösund (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Katrineholm (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Strängnäs (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Trosa (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso)	49

Regione di livello NUTS III	Zone ammissibili		Popolazione della regione di livello NUTS III appartenente alle zone ammissibili (abitanti)
	Tutta la regione di livello NUTS III tranne le zone in ritardo di sviluppo	Soltanto le seguenti zone della regione di livello NUTS III	
Blekinge län		<i>i seguenti comuni:</i> Karlskrona (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Ronneby (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Karlshamn (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Sölvesborg (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso)	713
Skåne län		<i>il seguente comune:</i> Landskrona (soltanto l'isola Ven)	354
Hallands län		<i>i seguenti comuni:</i> Varberg (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Kungsbacka (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso)	4
Västra Götalands län		<i>i seguenti comuni:</i> Öckerö (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Tjörn (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Orust (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Sotenäs (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Tanum (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Göteborg (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Kungälv (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Lysekil (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso) Strömstad (soltanto le isole abitate senza collegamento fisso)	18 887

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 200/99/COL

del 15 settembre 1999

la quale stabilisce che lo sfruttamento di un'area geografica ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio o gas naturale non costituisce in Norvegia una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), dell'atto cui è fatto riferimento al punto 4 dell'allegato XVI dell'accordo SEE (direttiva 93/38/CEE del Consiglio) e che in Norvegia gli enti che svolgono tale attività non sono considerati fruire di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del suddetto atto

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo spazio economico europeo ⁽¹⁾,

visto l'atto cui è fatto riferimento al punto 4 dell'allegato XVI dell'accordo SEE (direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, testo modificato), in particolare l'articolo 3, paragrafi 4 e 5, e l'articolo 40, paragrafi 5, 6, 7 e 8,

visto l'atto cui è fatto riferimento al punto 12 dell'allegato IV dell'accordo SEE (direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi), in particolare l'articolo 12,

considerando che, a norma dell'articolo 3 dell'atto cui è fatto riferimento al punto 4 dell'allegato XVI dell'accordo SEE (direttiva 93/38/CEE del Consiglio), uno Stato EFTA può chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di prevedere che lo sfruttamento di un'area geografica ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido non sia considerato una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), del suddetto atto e che gli enti non siano considerati fruire di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), per l'atto di svolgere una o più di tali attività, quando sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite ai paragrafi 1 e 3, tenuto conto delle pertinenti disposizioni nazionali concernenti dette attività, e che ai sensi del paragrafo 2 lo Stato EFTA il quale chiede una simile decisione concorra che gli enti osservino i principi della non discriminazione e della concorrenza nell'aggiudicare appalti e comunica all'Autorità di vigilanza EFTA le informazioni relative alla concessione di tali appalti;

considerando che gli Stati EFTA i quali si siano conformati al disposto dell'atto cui è fatto riferimento al punto 12 dell'allegato IV dell'accordo SEE (direttiva 94/22/CE del Consiglio) saranno considerati adempienti alle condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto cui è fatto riferimento al punto 4 dell'allegato XVI dell'accordo SEE (direttiva 93/38/CEE del Consiglio);

considerando che, con lettere dell'11 luglio 1996 e del 1° luglio 1999, il governo norvegese ha chiesto all'Autorità di vigilanza EFTA di sancire che lo sfruttamento di un'area geografica ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio o gas naturale non sia considerato in Norvegia una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), dell'atto cui è fatto riferimento al punto 4 dell'allegato XVI dell'accordo SEE (direttiva 93/38/CEE del Consiglio) e che in Norvegia gli enti i quali svolgono tale attività non siano considerati fruire di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del suddetto atto, e considerando che il testo modificato della richiesta non includeva lo sfruttamento di un'area geografica ai fini della prospezione o dell'estrazione di carbone o altro combustibile solido;

⁽¹⁾ Indicato in appresso come «accordo SEE».

considerando che, con la legge 29 novembre 1996 n. 72, relativa alle attività petrolifere, e con il regolamento del 27 giugno 1997 relativo alle attività petrolifere, successivamente modificato dal regolamento del 17 luglio 1998, la Norvegia si è conformata al disposto dell'atto cui è fatto riferimento al punto 12 dell'allegato IV dell'accordo SEE (direttiva 94/22/CE del Consiglio);

considerando che il regolamento norvegese del 16 dicembre 1994 recante coordinamento delle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, modificato da ultimo il 18 giugno 1999, recepisce nella legislazione norvegese l'atto cui è fatto riferimento al punto 4 dell'allegato XVI dell'accordo SEE (direttiva 93/38/CEE del Consiglio);

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del suddetto atto, il regolamento modificato in data 18 giugno 1999 ottempera ai principi della non discriminazione e della concorrenza nell'aggiudicazione di appalti da parte degli enti che svolgono attività di prospezione o di estrazione di petrolio e gas naturale, in particolare per quanto riguarda le informazioni che tali enti mettono a disposizione delle imprese riguardo alle proprie intenzioni per la concessione degli appalti, ed ottempera anche all'obbligo di comunicare all'Autorità di vigilanza EFTA le informazioni relative alla concessione degli appalti;

considerando che la Norvegia si è conformata alle condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 3, dell'atto cui è fatto riferimento al punto 4 dell'allegato XVI dell'accordo SEE (direttiva 93/38/CEE del Consiglio), in quanto il suddetto regolamento disciplina le procedure di aggiudicazione di appalti relativi alle attività connesse all'esercizio di licenze nel settore degli idrocarburi, a prescindere dalla data di concessione di tali licenze;

considerando che, a norma dell'articolo 40, paragrafi 5, 6, 7 e 8, dell'atto cui è fatto riferimento al punto 4 dell'allegato XVI dell'accordo SEE (direttiva 93/38/CEE del Consiglio), il comitato per gli appalti pubblici dell'EFTA (EPPC), che coadiuva l'Autorità di vigilanza EFTA, ha espresso il proprio parere riguardo alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. A decorrere dal 15 settembre 1999, in Norvegia lo sfruttamento di un'area geografica ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio o gas naturale non è considerato una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), dell'atto cui è fatto riferimento al punto 4 dell'allegato XVI dell'accordo SEE (direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, testo modificato) e gli enti che svolgono tale attività non sono considerati fruitori di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del suddetto atto.
2. 1. La presente decisione è basata sulle disposizioni adottate in Norvegia dal 18 giugno 1999, che recepiscono l'atto cui è fatto riferimento al punto 12 dell'allegato IV dell'accordo SEE (direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi) e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, dell'atto cui è fatto riferimento al punto 4 dell'allegato XVI dell'accordo SEE (direttiva 93/38/CEE del Consiglio), e sono state comunicate all'Autorità di vigilanza EFTA.
2. L'Autorità di vigilanza EFTA deve essere informata, al momento stesso della loro adozione, di ogni legge, regolamento o disposizione amministrativa recante modifica delle norme di cui al precedente punto 1.
3. Le informazioni di cui al precedente punto 2 devono essere notificate all'Autorità di vigilanza EFTA perché questa possa valutare l'opportunità di modificare, abrogare o conservare in vigore la presente decisione.
3. La Norvegia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1999.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Hannes HAFSTEIN

Membro del Collegio